

IVA AGEVOLATA SU CAMINETTI E STUFE

Con legge 23/12/1999 n. 488 all'art. 7 comma 1 lett. B) è stata introdotta l'aliquota agevolata del 10% sulle prestazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31 1° comma lett a), b) (manutenzione ordinaria e straordinaria), salvo per alcuni beni significativi individuati dal D.M. 29/12/1999 (fra cui le caldaie). Tale previsione è diventata a tempo illimitato con Legge 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 11.

Sintesi aliquote iva applicabili alle cessioni di caminetti e stufe, la cui funzionalità prevede il collegamento alla canna fumaria

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.	Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 su fabbricati residenziali (1)	Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 (2)	Costruzione o Ampliamento di un'abitazione non di lusso (2)
Cessioni di beni "finiti" con posa in opera	10% (ad eccezione dei beni significativi) (3)	10%	4%
Cessioni di beni "finiti" senza posa in opera	22%	10%	4%

(1) L'installazione di un caminetto/stufa rientra nel concetto di Manutenzione Straordinaria in quanto finalizzata al risparmio energetico. (v. Circ. Min. Fin. N. 57/E del 24/02/1998 che richiama il D.M. Ind. Comm. Art. 15/02/1992).

E' necessaria una pratica edilizia o almeno una comunicazione al Comune (verificare con l'ufficio tecnico del proprio Comune). Se la pratica non è prevista, colui che richiede l'applicazione dell'iva ad aliquota ridotta produrrà un'autodichiarazione in cui descrive il lavoro eseguito e dichiara che per la sua esecuzione non è prevista una pratica edilizia.

(2) E' necessaria una pratica edilizia valida (Permesso Edilizio, SCIA, o altro).

(3) Si considera bene significativo, il caminetto/stufa dotato di un circuito che scalda l'acqua per il riscaldamento o l'acqua sanitaria.

Nel caso di cessione con posa in opera di un bene significativo, l'aliquota iva del 10% si applica sul valore della manodopera, delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni non significativi necessari per l'esecuzione dei lavori, mentre sul bene significativo l'aliquota agevolata si applica fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione (compreso anche il valore del bene significativo) ed il valore del medesimo bene significativo. In fattura, occorre indicare separatamente il valore dei beni non significativi ed il valore dei beni significativi, anche se per questi ultimi viene applicata l'aliquota agevolata sull'intero importo.

Il cliente rilascia al fornitore del bene la richiesta di applicazione dell'iva ad aliquota ridotta.